



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

**Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU**

FORMAT AVVISO PUBBLICO

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l’art. 12, recante “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;

VISTO il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del Paesaggio” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“*de minimis*”), come modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 02 luglio 2020;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;



VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123 “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” che ha previsto all’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, dopo il comma 2 l’aggiunta del comma 2-bis che stabilisce che fino al 31 dicembre 2026 operano altresì presso il Ministero, quali uffici di livello generale straordinari per l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR e la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 sulle “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*” e, in particolare, l’articolo 10, commi 1-6, che definiscono alcune procedure per l’attuazione del PNRR, prevedendo che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;

VISTO il decreto ministeriale dell’11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell’Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;



VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il decreto interministeriale 7 dicembre 2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

- milestone M1C3-13, entro il T2 2022: *"Entrata in vigore del Decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"*;
- Descrizione della milestone M1C3-13: *"Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare le risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale. Per la tutela e la valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (Inv. 2.2), la selezione dei beni da recuperare deve privilegiare la capacità dell'investimento di produrre effetti sugli obiettivi di conservazione dei valori paesaggistici. Deve essere attribuita priorità a: beni situati in aree territoriali di elevato valore paesaggistico (beni situati in aree di interesse paesaggistico o di notevole interesse pubblico (artt. 142-139 DLgs 42/2004), paesaggi con riconoscimento UNESCO o con GIAHS della FAO; beni già d'uso pubblico o che il proprietario accetta di rendere accessibili al pubblico, anche in circuiti e reti integrati del territorio; "progetti d'area", presentati per da soggetti aggregati, in grado di aumentare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi di riassetto paesaggistico; - progetti situati in zone che potenziano le integrazioni e sinergie con altri progetti candidati al PNRR e altri piani/progetti di natura territoriale sostenuti dal programmatore nazionale (Ministero della Cultura). Ai fini della definizione dei tipi di architettura rurale oggetto dell'intervento, può essere di riferimento il decreto del MiBAC 6 ottobre 2005 (in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378 - tutela e valorizzazione dell'architettura rurale). In via preliminare i criteri possono riguardare: lo stato di conservazione dei beni, i livelli di utilizzo, il ruolo che svolgono nei contesti territoriali e urbani. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non*



arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale";

- target M1C3-17, entro il T4 2025: "Interventi di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ultimati"
- Descrizione del target M1C3-17: "L'obiettivo indica il numero complessivo (N. 3000) di beni oggetto di interventi ultimati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche l'avvio di altri 900 lavori di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (con certificazione dell'inizio dei lavori). Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti:
  1. riassetto conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, artefatti e edifici storici rurali, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale. Come tecniche di restauro e di adeguamento strutturale devono essere privilegiate le soluzioni ecocompatibili e le fonti energetiche alternative;
  2. completamento del censimento del patrimonio rurale edificato e realizzazione di ausili informativi nazionali e regionali";

CONSIDERATO che l'Investimento 2.2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" ha un valore complessivo di 600 milioni di euro, di cui euro 590 milioni per il finanziamento di interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale (componente 1 – coordinata dal Mic), da selezionare mediante Avviso pubblico, e 10 milioni di euro per attività di censimento dei beni del patrimonio rurale e implementazione di sistemi informativi esistenti (componente 2 – a titolarità del Mic);

VISTO il Decreto del Ministro della cultura del 18 marzo 2022, n. 107, di assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome secondo lo schema sotto riportato

#### Riparto finanziario per regione delle risorse dell'investimento 2.2 del PNRR – M1C3

REGIONI	QUOTE RIPARTO PNRR	RISORSE DA ASSEGNARE A REGIONI E PA
Abruzzo	48%	6.454.237,55
Basilicata		10.208.684,36
Calabria		32.951.612,73
Campania		72.414.155,23
Molise		4.179.740,77
Puglia		56.263.724,77
Sardegna		24.145.121,99
Sicilia		76.582.722,60
<b>Totale Mezzogiorno</b>	<b>283.200.000,00</b>	<b>283.200.000,00</b>
Emilia Romagna	52%	28.765.741,18
Friuli Venezia Giulia		10.372.444,72



Lazio		48.024.154,14
Liguria		15.272.009,68
Lombardia		49.253.212,76
Marche		15.478.909,06
PA Bolzano		5.568.927,33
PA Trento		4.783.914,16
Piemonte		39.494.512,07
Toscana		32.473.587,58
Umbria		11.421.814,77
Valle d'Aosta		2.444.149,47
Veneto		43.446.623,08
<b>Totale Centro Nord</b>	<b>306.800.000,00</b>	<b>306.800.000,00</b>
<b>Totale Italia</b>	<b>590.000.000,00</b>	<b>590.000.000,00</b>

CONSIDERATO il riparto finanziario sopra esposto, ogni Avviso regionale deve assicurare, in quota proporzionale, il concorso al perseguimento di *target* e *milestone* che si sostanzia nel finanziamento di almeno il seguente numero di interventi, calcolato sul valore massimo del contributo concedibile ad ogni domanda di finanziamento, pari a 150.000 euro

#### Numero minimo di interventi finanziabili per assicurare il conseguimento del target

REGIONI	RISORSE DA ASSEGNARE A REGIONI E PA	N.MINIMO INTERVENTI FINANZIABILI
Abruzzo	6.454.237,55	43
Basilicata	10.208.684,36	68
Calabria	32.951.612,73	220
Campania	72.414.155,23	483
Molise	4.179.740,77	28
Puglia	56.263.724,77	375
Sardegna	24.145.121,99	161
Sicilia	76.582.722,60	511
<b>Totale Mezzogiorno</b>	<b>283.200.000,00</b>	<b>1.889</b>
Emilia Romagna	28.765.741,18	192
Friuli Venezia Giulia	10.372.444,72	69
Lazio	48.024.154,14	320
Liguria	15.272.009,68	102
Lombardia	49.253.212,76	328
Marche	15.478.909,06	103
PA Bolzano	5.568.927,33	37
PA Trento	4.783.914,16	32
Piemonte	39.494.512,07	263
Toscana	32.473.587,58	216
Umbria	11.421.814,77	76

Valle d'Aosta	2.444.149,47	16
Veneto	43.446.623,08	290
<b>Totale Centro Nord</b>	<b>306.800.000,00</b>	<b>2.044</b>
<b>Totale Italia</b>	<b>590.000.000,00</b>	<b>3.933</b>

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTA la "Carta nazionale del paesaggio. Elementi per una Strategia per il paesaggio italiano" risultato dei lavori degli Stati Generali del paesaggio tenuti a Roma il 25 e 26 ottobre 2017;

VISTA la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, per l'adozione della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente e i relativi allegati;

VISTA la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento";

\*\*\*

## Definizioni

### Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR

Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR.

### Componente

Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.

### Corruzione

Fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

### CUP

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.



**Fondo di Rotazione del  
Next Generation EU-  
Italia**

Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

**Frode**

Comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge.

Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegue il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.

**Frode (sospetta)**

Irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.

**Irregolarità**

Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.

**Milestone**

Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).

**Missione**

Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).

**Misura del PNRR**

Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.

**OLAF**

Ufficio europeo per la lotta antifrode.



<b>Opzioni semplificate in materia di costi (OSC)</b>	Modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli documenti giustificativi.
<b>PNRR (o Piano)</b>	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
<b>Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)</b>	Principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
<b>Progetto o intervento</b>	Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
<b>Rendicontazione delle spese</b>	Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
<b>Rendicontazione dei milestone e target</b>	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano ( <i>milestone</i> e <i>target</i> , UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.
<b>Rendicontazione di intervento</b>	Rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei <i>milestone</i> e <i>target</i> associati agli interventi di competenza.
<b>Domanda di Rimborso o Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale</b>	Richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
<b>Riforma</b>	Azione o processo utile ad apportare modifiche e miglioramenti che abbiano un impatto significativo ed effetti duraturi. Lo scopo di una riforma è modificare strutturalmente i parametri, indirizzare i driver necessari o rimuovere gli ostacoli o altri impedimenti rispetto ai principi fondamentali di equità e sostenibilità, occupazione e benessere.



---

**Servizio centrale per  
il PNRR**

Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

---

**Sistema ReGiS**

Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.

Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR.

---

**Soggetto attuatore**

In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: *"i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR"*.

L'art 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che *"alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente"*.

---

**Soggetto  
beneficiario**

Soggetto destinatario del contributo economico ai sensi del presente Avviso.

---

**Soggetto  
realizzatore  
o soggetto esecutore**

Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).

---

**Struttura di  
coordinamento  
dell'Amministrazione  
titolare di interventi  
PNRR**

Struttura di livello dirigenziale generale di riferimento individuata da ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR per provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo (ovvero unità di missione di livello dirigenziale generale appositamente istituita fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Cfr. D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 8.



---

**Target**

Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).

---

**Unità di Audit**

Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.

---

\*\*\*



## Art. 1

### Finalità e ambito di applicazione dell'intervento finanziario

1. In coerenza con gli obiettivi dell'Investimento 2.2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale", il presente avviso mira a dare impulso ad un vasto e sistematico processo di conservazione e valorizzazione di una articolata gamma di edifici storici rurali e di tutela del paesaggio rurale, in linea con gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e degli elementi caratteristici dei paesaggi rurali storici e di sostegno ai processi di sviluppo locale. Molti edifici rurali, originariamente destinati a scopi abitativi (es: casali, masserie ecc.), produttivi (es: case coloniche, stalle, mulini, frantoi ecc.), religiosi (chiese rurali, edicole votive ecc.), didattici (scuole rurali, masserie didattiche ecc.) e strutture agricole, hanno subito un progressivo processo di abbandono, degrado e alterazioni che ne ha compromesso le caratteristiche tipologiche e costruttive e il loro rapporto con gli spazi circostanti. L'intervento mira a migliorare la qualità paesaggistica del territorio nazionale e favorire il trasferimento di buone pratiche, nonché l'implementazione di soluzioni innovative anche tecnologiche per migliorare l'accessibilità per persone con disabilità fisica e sensoriale. Inoltre, il recupero del patrimonio edilizio rurale, ove coniugato ad interventi per migliorarne l'efficienza energetica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali. Allo stesso modo, le colture agroforestali-pastorali di interesse storico sono caratterizzate da bassi apporti energetici esterni e da un'ottima capacità di assorbimento della CO<sub>2</sub>, spesso superiore alle foreste, come nel caso degli oliveti. L'intervento, inoltre, restituisce alla collettività e in molti casi all'uso pubblico un patrimonio edilizio sottoutilizzato e non accessibile al pubblico; il suo recupero favorirà non solo le attività legate al mondo agricolo ma anche la creazione di servizi a beneficio della fruizione culturale e turistica, come i piccoli musei locali legati al mondo rurale che svolgono un ruolo importante nelle comunità locali promuovendo la conoscenza e la memoria.

2. L'investimento 2.2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" è finalizzato alla realizzazione di un'azione sistematica di conoscenza, tutela e valorizzazione di edifici storici rurali e del paesaggio rurale, attraverso il perseguimento dei seguenti principali obiettivi:

- preservare i valori dei paesaggi rurali storici attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni della cultura materiale e immateriale e al mantenimento e ripristino della qualità paesaggistica dei luoghi;
- promuovere la creazione di iniziative e attività legate ad una fruizione turistico-culturale sostenibile, alle tradizioni e alla cultura locale.

3. Atteso quanto sopra, il presente Avviso è finalizzato a dare attuazione all'Investimento 2.2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" richiamata nelle premesse, limitatamente al territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per un importo complessivo pari a 10.372.444,72 euro.

4. L'Avviso è volto a sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati e del terzo settore, o a vario titolo da questi detenuto, per garantire che tale patrimonio sia preservato e messo a disposizione del pubblico. Saranno ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica, dei quali i soggetti privati e del terzo settore abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno del bando non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) che il soggetto privato ha contratto con l'Ente pubblico.

5. Gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, di cui al punto precedente, potranno interessare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale descritte al successivo articolo 2, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica.

6. I medesimi interventi potranno, inoltre, riguardare spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.

7. I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per un tempo congruo che sarà stabilito nell'atto previsto al successivo articolo 4, punto 10, lett. i, sentita la competente Soprintendenza in



caso di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali, turistici (escluso ricettività), per l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.

8. La concessione del contributo sarà determinata a seguito di valutazione delle domande, in ordine temporale di arrivo delle stesse, e in base al punteggio ottenuto tramite valutazione effettuata da un'apposita Commissione nominata dalla Regione, in cui sarà presente un rappresentante designato dal Ministero, sulla base dei criteri di valutazione riportati all'articolo 10.

9. Ai fini della valutazione di ciascuna domanda, i criteri di valutazione dovranno dare priorità:

- ai beni ubicati in aree territoriali di elevato pregio paesaggistico (beni ubicati in aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 o di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del medesimo D.Lgs.), ai paesaggi soggetti a riconoscimento UNESCO, FAO GIAHS, ai paesaggi rurali inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19 novembre 2012, art.4);
- a progetti presentati unitariamente attraverso un'unica candidatura che aggrega più di 3 domande presentate da proprietari, possessori o detentori a vario titolo di beni che insistono su aree contermini (progetti d'ambito) allo scopo di massimizzare gli effetti in termini di riqualificazione paesaggistica;
- ai progetti localizzati in aree ove sia possibile valorizzare le integrazioni e sinergie con altri progetti di valorizzazione territoriale promossi a livello nazionale e regionale, nonché, ove compatibile con le tempistiche di selezione, con altre proposte candidate al PNRR quali il Piano nazionale borghi, l'intervento "Percorsi nella Storia" inserito nel Piano complementare al PNRR e altri piani/progetti a carattere territoriale sostenuti dalla programmazione nazionale (MiC), in particolare quelli che riguardano gli itinerari turistico culturali e i cammini religiosi;
- a progetti che promuovano la riqualificazione del paesaggio come strumento per il contrasto al degrado sociale e alla illegalità per la creazione di una coscienza civica diffusa.

## Art. 2

### Tipologie di patrimonio culturale rurale oggetto di intervento

1. Ai fini della definizione delle tipologie di architettura rurale oggetto dell'intervento, è di riferimento il Decreto del MiBAC 6 ottobre 2005 (in attuazione della Legge 24 dicembre 2003, n. 378) recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale. Le tipologie di architettura rurale sono individuabili negli edifici ed insediamenti storici che siano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio. Rientrano in questa definizione:

- a) **edifici rurali**: manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali all'agricoltura (mulini ad acqua o a vento, frantoi, ecc.), che abbiano o abbiano avuto un rapporto diretto o comunque connesso con l'attività agricola circostante e che non siano stati irreversibilmente alterati nell'impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;
- b) **strutture e/o opere rurali**: i manufatti che connotano il legame organico con l'attività agricola di pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essicatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili);
- c) **elementi della cultura, religiosità, tradizione locale**: manufatti tipici della tradizione popolare e religiosa delle comunità rurali (cappelle, edicole votive, ecc.), dei mestieri della tradizione connessi alla vita delle comunità rurali, ecc.

2. Non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati.

## Art. 3

### Dotazione finanziaria

1. Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono complessivamente pari a euro 10.372.444,72 (euro diecimilionitrecentosettantaduemilaquattrocentoquarantaquattro,72) a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione



di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”.

2. Il contributo è concesso, fino ad un massimo di 150.000,00 euro come forma di cofinanziamento per un’aliquota dell’80%. Il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale, fermo restando la soglia massima di 150.000,00 euro.

3. Nel caso in cui non vi fossero risorse sufficienti per finanziare interamente l’ultimo progetto utile in graduatoria, la Regione dovrà richiedere al soggetto proponente di rimodulare i costi, adeguandosi alle effettive disponibilità finanziarie;

4. In caso di più interventi riconducibili ad un unico progetto d’ambito, le domande di contributo dovranno essere presentate singolarmente, secondo gli importi definiti al comma 2.

5. A prescindere dalla quota di cofinanziamento, l’operazione è ammissibile qualora sia garantita la completa realizzazione dell’intervento e il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 del presente Avviso.

6. Al contributo concesso sulla base del presente Avviso è possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra lo stesso costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.

7. Considerato che potranno essere presentati progetti da soggetti di diversa natura e con finalità differenti, sarà necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile e definire di conseguenza il massimo contributo concedibile. Al momento della presentazione della Domanda, i soggetti richiedenti dovranno optare per una delle seguenti discipline in relazione all’applicabilità delle norme UE in tema di aiuti di Stato:

a) NON AIUTO – Per persone fisiche, attività non economiche e interventi finalizzati al restauro conservativo di immobili sottoposti a vincolo.

- Interventi di restauro conservativo e recupero di beni di elevato valore storico, artistico riconosciuto e soggetto a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. In coerenza con i criteri di cui alla d.g.r. n. 7551/2017, tenendo conto anche del Considerando 72 del Reg. (UE) 651/2014, le attività di cui trattasi rientrano nel compito istituzionale fondamentale di tutela del patrimonio culturale (bene culturale storico e artistico) nell’ambito di una funzione di conservazione di natura autoritativa e pubblicistica che, in coerenza con l’attuale posizione nazionale, non rientra nella nozione di concorrenza e mercato, in quanto trattasi di attività finalizzate alla conservazione e valorizzazione di un bene culturale storico artistico. Non rilevante ai sensi della disciplina aiuti.
- Rilevanza locale e/o attività non economica. Come specificato nella Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sezione 2 ed in particolare 2.6 (secondo cui “Talune attività concernenti la cultura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico; pertanto è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato”) e sezione 6.3 punti 190 e seguenti (sostegno pubblico che può non essere ritenuto in grado di incidere sugli scambi) i finanziamenti a favore di interventi finalizzati a realizzare attività didattiche/culturali che per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica, o la stessa è puramente ancillare o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolte ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività economica, non è rilevante ai sensi della disciplina aiuti. Per questa Linea di finanziamento il massimo contributo concedibile è pari al 100% della spesa ammissibile, ovvero € 150.000.

b) AIUTO IN DE MINIMIS AGRICOLO. Fatti salvi i casi di cui sopra, i finanziamenti a favore di imprese agricole, per gli interventi di Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, in quanto collegabili all’attività di impresa, possono essere assegnati e attuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) e in particolare agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo). Per questa Linea di finanziamento il contributo non potrà comunque essere superiore a € 25.000 per impresa unica conformemente al regolamento “de minimis agricolo”



(Reg. (UE) 1408/2013. Tale regime prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime "de minimis" fino ad un massimo di € 25.000 in un triennio. Questo periodo è valutato su base mobile a far data dal momento della concessione del contributo oggetto di valutazione e pertanto comprende l'anno dell'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo, ossia la data del provvedimento di ammissione a finanziamento, e i due esercizi finanziari precedenti.

c) AIUTO IN DE MINIMIS. Fatti salvi i casi di cui ai punti precedenti, i finanziamenti a favore di imprese possono essere assegnati e attuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo). Per questa Linea di finanziamento il contributo non potrà comunque essere superiore a € 200.000 per impresa unica conformemente al regolamento "de minimis" (Reg. (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013). Tale regime prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime "de minimis" fino ad un massimo di € 200.000 in un triennio. Questo periodo è valutato su base mobile a far data dal momento della concessione del contributo oggetto di valutazione e pertanto comprende l'anno dell'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo, ossia la data del provvedimento di ammissione a finanziamento, e i due esercizi finanziari precedenti.

d) AIUTO IN ESENZIONE ABER - Per gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole ai sensi del regolamento (CE) N. 702/2014) della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, si potranno finanziare alle imprese agricole interventi rivolti a preservare il patrimonio culturale e naturale delle stesse nel rispetto degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 6 (Determinazione dei dati dell'impresa), 29 (aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole) del regolamento (CE) N. 702/2014). Per questa Linea di finanziamento il contributo non potrà comunque essere superiore a € 10.000, come previsto dall'articolo 29 (aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole) del regolamento (CE) N. 702/2014).

e) AIUTO IN ESENZIONE GBER – Fatti salvi i casi di cui sopra, i finanziamenti a favore dei soggetti beneficiari del presente bando per la realizzazione di interventi finalizzati a realizzare interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio rurale da destinare ad attività didattiche/culturali/museali che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, possono essere assegnati ed attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 artt. 1 – 12 e 53. Per questa Linea di finanziamento il contributo non potrà comunque essere superiore all'80 % dei costi ammissibili.

#### **Art. 4**

##### **Soggetti beneficiari ammissibili**

1. Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all'art. 2 del presente Avviso pubblico. Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori di beni del patrimonio culturale rurale deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento oggetto di domanda di finanziamento.

2. Con riferimento ai progetti d'ambito, possono presentare domanda di finanziamento – comunque in forma autonoma e secondo le modalità di cui al successivo articolo 8 del presente Avviso – i soggetti indicati al comma 1 che, coesistendo in un determinato ambito territoriale, elaborano progetti contenenti interventi volti alla tutela di una circoscritta porzione di paesaggio.



3. Sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno finanziario del presente Avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal soggetto privato con l'Ente pubblico proprietario.
4. I soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ove intendono realizzare gli interventi, in data antecedente al 31.12.2020, nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'intervento per una durata residua, a decorrere dalla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, pari ad almeno 5 anni.
5. I soggetti di cui al comma 1 assumono il ruolo di Soggetto beneficiario; nel caso siano presenti più soggetti aventi titolo, uno solo di essi assume il ruolo di Soggetto beneficiario ai fini della presentazione della domanda di finanziamento di cui al presente Avviso.
6. I soggetti di cui al comma 1, se imprese, non devono essere impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo.
7. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo bene oggetto di intervento. In caso di presentazione di più domande, sarà istruita solo ed esclusivamente la prima domanda pervenuta in ordine temporale e saranno, invece, considerate non esaminabili le domande eventualmente pervenute successivamente alla prima.
8. Le proposte di intervento potranno riguardare beni situati sull'intero territorio della Regione.
9. Sempre a pena di esclusione, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8 del presente Avviso, il Soggetto beneficiario deve rendere espressa dichiarazione con la quale attesta sotto la propria responsabilità:
  - a. di essere proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell'intervento ovvero gestore dello stesso, e che tale condizione o l'atto di affidamento in gestione ovvero l'atto di comodato e/o locazione è antecedente al 31.12.2020 e che avrà durata almeno pari ai 5 anni successivi alla data di presentazione della domanda;
  - b. che il bene oggetto dell'intervento, appartenete a una delle tipologie di beni definite all'articolo 2, è sottoposto a vincolo ai sensi del D. lgs. n. 42/2004 ovvero che abbia più di 70 anni e sia censito dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica;
  - c. di essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per l'attuazione dell'intervento e assicurare, nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario, il raggiungimento di milestone e target associati, ovvero di impegnarsi ad acquisirle in caso di finanziamento per l'attuazione dell'intervento;
  - d. di rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, garantendo altresì l'assenza del c.d. "doppio finanziamento" ai sensi del medesimo articolo così come indicato nella circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato;
  - e. di rispettare, in caso di imprese, le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del massimale degli aiuti concedibili nell'arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri regolamenti soggetti al *de minimis*;
  - f. che in sede di attuazione dell'intervento saranno rispettate le norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
  - g. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della domanda di finanziamento;
  - h. di essere a conoscenza che il Ministero della Cultura e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si riservano il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle



dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

i. che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ed è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH);

j. che nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti è stato acquisito il consenso da parte di tutti i soggetti aventi titolo, che hanno condiviso la domanda di finanziamento e la relazione descrittiva sottoscritta dal Soggetto beneficiario.

10. Ancora, a pena di esclusione, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, il Soggetto beneficiario deve rendere espressa dichiarazione con la quale si impegna a:

a. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere l'intervento nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre alla Regione le eventuali modifiche al progetto;

b. avviare l'intervento (mediante le necessarie comunicazioni relative all'inizio dei lavori) entro il 30 giugno 2023;

c. adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative all'intervento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

d. effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché la riferibilità delle spese all'intervento ammesso al finanziamento sul PNRR a valere sull'Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale";

e. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso;

f. prevedere che nei contratti stipulati per l'esecuzione dell'intervento ammesso a finanziamento:

- siano inserite clausole che garantiscano il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i progetti dovranno escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non siano inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti possa causare danni all'ambiente;
- sia inserito l'obbligo da parte dell'esecutore di riferire in merito all'attuazione del contratto a metà della durata dell'intervento e alla fine dello stesso.

g. assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e all'art. 9, punto 4, del D.L. n. 77/2021 – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;

h. rispettare le tempistiche di attuazione previste dal PNRR e, in particolare, la conclusione dell'intervento entro il 31 dicembre 2025, riconoscendo/attestando espressamente che i predetti termini costituiscono presupposto e condizione dell'ammissibilità a finanziamento e che il cronoprogramma di attuazione è coerente e rispondente ai predetti termini;

i. sottoscrivere con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un atto che disciplini e regoli le modalità e le procedure di attuazione dell'intervento, predisposto dal Ministero, d'intesa con le Regioni;



j. produrre alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prima della sottoscrizione dell'atto di cui sopra, nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si dichiara la volontà di costituzione di mandato di rappresentanza in favore del Soggetto beneficiario, rilasciato dagli altri soggetti aventi titolo, per l'assunzione degli impegni e obblighi derivanti dal predetto atto

11. In sede di presentazione della domanda di finanziamento, con le modalità indicate all'art. 8, il Soggetto beneficiario deve altresì allegare, sempre a pena di esclusione:

- a) documento di identità del Soggetto proponente o del legale rappresentante del Soggetto proponente;
- b) tavole di inquadramento dei beni/planimetria generale;
- c) relazione descrittiva dell'intervento, contenente gli elementi utili per la relativa valutazione di merito, ivi inclusa la relazione sulle attività di fruizione del bene aperta al pubblico, e recante in allegato il quadro tecnico economico (QTE) e il cronoprogramma di attuazione dell'intervento e il cronoprogramma di spesa;
- d) la documentazione fotografica dello stato dei beni prima dell'intervento;
- e) layout dei lavori da realizzare;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:
  - la proprietà o il diritto di godimento del bene oggetto di intervento;
  - che il bene oggetto di intervento è stato dichiarato di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 ovvero che lo stesso ha più di 70 anni ed è censito o classificato dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica;
- g) dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente Avviso.

12. Nel caso di presentazione di una proposta facente parte di un progetto d'ambito il Soggetto beneficiario deve altresì allegare alla domanda, sempre a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione di intervento che concorre a un progetto d'ambito.

13. Gli allegati di cui al comma 11, lettere c), f) e g) nonché di cui al comma 12, devono essere firmati digitalmente dal dichiarante; in caso di persona giuridica il dichiarante è il rappresentante legale.

14. In caso di carenza documentale ovvero di errori materiali nella produzione della documentazione richiesta per la candidatura del fascicolo progettuale, si determina l'esclusione per non esaminabilità della domanda, non potendo essere applicato il "soccorso istruttorio" di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, cioè non sarà consentito di integrare eventuali domande di partecipazione che risultino essere incomplete e/o irregolari.

## Art. 5

### Interventi finanziabili

1. Gli interventi proposti dovranno essere idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione, nonché produrre un positivo impatto in termini di valorizzazione di specifiche tipologie di edifici appartenenti al patrimonio edilizio rurale, elencate all'art. 2, punto 1, e/o di spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e di aree produttive agro-silvopastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.

2. Gli interventi devono essere attuati nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni e indirizzi contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale e comunale nonché in coerenza con le strategie di sviluppo territoriale definiti negli strumenti di programmazione regionale e locale.

3. La destinazione d'uso, così come il titolo di proprietà, possesso o detenzione, va mantenuta per almeno 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata.

4. I finanziamenti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di interventi che abbiano come oggetto opere materiali:

- risanamento conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, edifici, manufatti e fabbricati rurali storici ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale, coniugati, ove opportuno, ad



interventi per il miglioramento sismico e dell'efficienza energetica nonché volti all'abbattimento delle barriere architettoniche;

- interventi di manutenzione del paesaggio rurale;

- allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali, turistici (escluso ricettività), per l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.

Nel quadro delle tecniche adottate per gli interventi di restauro e adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico, dovranno essere privilegiate le soluzioni eco compatibili e il ricorso all'uso di fonti energetiche alternative.

#### Art. 6

##### Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione dell'intervento

1. Alle proposte progettuali candidate può essere riconosciuto un finanziamento sino a euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) per ciascuna proposta in forma di cofinanziamento come stabilito al precedente articolo 3.
2. L'intervento dovrà essere avviato, mediante le necessarie comunicazioni relative all'inizio dei lavori – pena revoca del finanziamento – entro il 30 giugno 2023 e concluso entro il 31 dicembre 2025 con attestato dacertificato di regolare esecuzione, ovvero collaudo.

#### Art. 7

##### Spese ammissibili

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento sono da considerarsi ammissibili, purché finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, tutte le spese sostenute in osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, ivi inclusa l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari anche ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela dei beni culturali.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, risultano ammissibili le seguenti spese di investimento, effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili:
  - a. spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi, compreso l'acquisto e installazione di impianti tecnici;
  - b. spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
  - c. spese tecniche di progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione ove previsto), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, nel limite massimo del 10%;
  - d. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);
  - e. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
  - f. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita;
  - g. spese per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, spese di promozione e informazione.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
4. Non sono in ogni caso ammissibili:
  - a. spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
  - b. spese relative a lavori in economia;
  - c. spese per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi ex art. 113 del Codice Appalti e quelli pertinenti alle disposizioni in materia di attuazione del PNRR;
  - d. spese conseguenti ad autofatturazione;



e. spese già agevolate per effetto di bonus fiscali attivi.

5. Sono sempre inammissibili le spese per ammende e penali, nonché per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere e autorizzazione preventivi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

6. Come stabilito dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2021/241, sono ammissibili solo le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal predetto Regolamento e che siano:

- a. assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
- b. effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
- c. pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

A tal fine si precisa che i costi stimati dei progetti inclusi nel presente avviso non devono riflettere azioni intraprese prima del 1° febbraio 2020.

### **Art. 8**

#### **Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal proponente o dal legale rappresentante del soggetto proponente, completa dei documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 4, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, tramite l'applicativo per la presentazione delle istanze on line messo a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. cui si accede dal sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al patrimonio culturale, compilando l'apposito form e allegando la documentazione di cui all'articolo 4, commi 11 e 12.

2. I soggetti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata e devono preventivamente accedere a una procedura di autenticazione accessibile dall'Applicativo che prevede il rilascio di credenziali di accredito. Al termine delle attività di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento per via telematica, l'applicativo genererà in automatico una ricevuta a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda la cui copia sarà contestualmente trasmessa agli indirizzi PEC della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Soggetto Proponente.

3. La modulistica da allegare alla domanda nonché ulteriori indicazioni sulle modalità di accesso all'applicativo sono descritte in un documento pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al patrimonio culturale.

4. La documentazione suindicata dovrà pervenire, pena l'esclusione, a partire dal 26 aprile 2022, e non oltre il 15 giugno 2022, tramite la piattaforma informatica per la presentazione delle istanze on line messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

5. Per ogni domanda di finanziamento, l'applicativo consentirà di salvarne una bozza e di modificare i dati immessi prima della sua presentazione. Potrà essere presentata una sola domanda di finanziamento da parte di ciascun soggetto proponente. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di finanziamento e dei relativi allegati sono attestate dall'applicativo. Allo scadere del termine indicato al precedente punto 4, l'applicativo non permetterà più alcun accesso per la compilazione e la presentazione delle domande di finanziamento e dei relativi allegati.

6. Per le procedure di accredito e di autenticazione di cui al punto 2 del presente articolo, attivate oltre il quinto giorno antecedente il termine di cui al precedente punto 4, non è garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche relative all'accredito, ritenendosi per l'effetto esclusa qualsiasi responsabilità della Regione e di Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Analogamente, per le domande di finanziamento presentate oltre il secondo giorno antecedente il termine di cui al precedente punto 4, non è garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche relative all'accredito, ritenendosi per l'effetto esclusa qualsiasi responsabilità della Regione e di Cassa depositi e prestiti S.p.A..

7. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, la domanda non pervenga all'indirizzo di destinazione completa di tutta la documentazione allegata richiesta.



8. La procedura di selezione delle operazioni di cui al presente Avviso è una procedura "a sportello", dunque l'ordine temporale di arrivo determinerà l'ordine di esame e di valutazione delle domande con cui la Commissione procederà fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### **Articolo 8 bis**

#### **Indicazioni specifiche per la presentazione delle domande nel periodo compreso tra il 4 luglio 2022 e il 30 settembre 2022**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, nel periodo compreso tra il 4 luglio 2022 e il 30 settembre 2022 potranno presentare la domanda di finanziamento sia nuovi utenti che gli utenti che avevano avviato la procedura di accredito nella precedente fase di apertura dello sportello, previo completamento della procedura medesima. Infatti, i soggetti proponenti che avevano avviato la procedura di accredito nelle ore immediatamente a ridosso della scadenza dei termini del 15 giugno u.s. e non hanno completato la medesima procedura, dovranno ripeterla ex novo, poiché l'OTP ricevuto per il primo accesso aveva 48 hh di validità, quindi non è più valido ad oggi.
2. In ossequio all'Avviso, ciascun soggetto proponente può presentare una ed una sola domanda di finanziamento, quindi non è possibile presentare una ulteriore domanda per coloro che prima della scadenza del 15 giugno u.s. abbiano completato l'iter di trasmissione della prima domanda. Solo nel caso in cui, a seguito di istruttoria amministrativa, la domanda precedentemente inviata dovesse risultare carente sul piano documentale, sarà l'Ufficio regionale competente a comunicare la possibilità di ripresentazione della domanda, previo annullamento della precedente.
3. Si rammenta, inoltre, agli Utenti che non è possibile presentare tramite applicativo più di una domanda con la medesima utenza, ancorché per Soggetti Proponenti diversi. Sarà, infatti, considerata valida solo la prima domanda presentata da ciascun Utente. Pertanto, qualora un medesimo operatore fosse delegato da più soggetti proponenti a presentare la relativa domanda, è necessario che l'operatore si profili in modo distinto per operare sull'applicativo.
4. I soggetti proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso, oltretutto della firma elettronica, di una casella di posta elettronica certificata e devono preventivamente accedere a una procedura di autenticazione accessibile dall'applicativo che prevede il rilascio di credenziali di accredito.
5. Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 16:59 del giorno 30 settembre 2022.
6. In ragione della nuova scadenza dell'Avviso regionale, e onde evitare disfunzioni dell'applicativo per un cumulo di tardive richieste di accreditamento a ridosso della scadenza, si comunica che l'avvio della procedura di accredito e di autenticazione di cui al precedente punto 5 sarà consentito entro le ore 23:59 del 26 settembre 2022. Oltre tale data, non sarà, pertanto, possibile per un soggetto proponente richiedere di attivare la procedura di accredito. Inoltre, per le domande di finanziamento presentate oltre il secondo giorno antecedente il termine di cui al precedente punto 6, non è garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche relative alla presentazione della domanda, ritenendosi per l'effetto esclusa qualsiasi responsabilità della Regione e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..
7. Al termine delle attività di compilazione e di presentazione della domanda per via telematica, l'Applicativo genererà in automatico una ricevuta a conferma dell'avvenuta acquisizione della

#### **Art. 9**

#### **Verifica di ammissibilità delle domande**

1. Le domande di finanziamento, pervenute a partire dalla data di avvio della procedura, saranno soggette a verifica di ammissibilità formale da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, volta a esaminare: la completezza della domanda, le cause di inammissibilità della stessa, ovvero le cause che impediscono di accedere alla successiva fase di valutazione. Tale verifica dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di arrivo delle domande sull'applicativo per la presentazione delle istanze on line messa a disposizione da Cassa Depositi e



Prestiti S.p.A. e fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sulla base della quota assegnata alla Regione medesima.

2. Le domande di finanziamento non pervenute entro termini temporali utili o con modalità difformi da quelle indicate al precedente articolo 8, e le domande che dovessero risultare non ammissibili a seguito della verifica di cui al precedente punto 1, saranno escluse e non ammesse alla valutazione di merito di cui al successivo articolo 10. Dell'esclusione sarà data comunicazione specifica a mezzo PEC al Soggetto richiedente.

3. La struttura regionale competente realizzerà apposita attività di istruttoria formale per la ammissibilità delle domande presentate, esaminandole nel rigoroso ordine temporale di arrivo. Saranno considerati inammissibili ed escluse, come tali, dalla successiva fase della valutazione di merito le domande:

- a) prive di uno o più requisiti di partecipazione;
- b) presentate, da soggetti diversi da quelli legittimati;
- c) redatte mediante modulistica diversa da quella predisposta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- d) prive della firma digitale della persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica;
- e) pervenute all'Amministrazione regionale prima del termine o oltre la scadenza del termine di cui sopra;
- f) pervenute con modalità diverse e non rispondenti alle indicazioni di cui sopra;
- g) prive di uno o più documenti elencati all'articolo 4;
- h) che richiedano un finanziamento pubblico che non rispetta i limiti previsti dal presente Avviso;
- i) che non prevedano lo svolgimento di attività di interesse generale per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio paesaggistico e architettonico nelle aree rurali di cui al presente Avviso;
- j) che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o partner in numero maggiore rispetto al limite previsto dal presente Avviso.

4. Le domande di finanziamento che non rispettano una o più delle suddette condizioni non saranno ammesse alla valutazione di merito.

#### Art. 10

##### Modalità di valutazione e approvazione della domanda

1. Le domande risultate formalmente ammissibili all'esito della verifica di cui al precedente articolo 9, saranno valutate nel merito, secondo il medesimo rigoroso ordine temporale di arrivo, da una Commissione appositamente istituita presso la Regione a cui partecipa un componente designato dal Ministero della Cultura.

2. A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio complessivo da 0 a 100, con una soglia minima di qualità pari a 60 punti su 100. Saranno finanziate le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, seguendo l'ordine temporale di arrivo su piattaforma e fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sulla base della quota assegnata alla Regione medesima.

3. La Commissione determinerà l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento, che si formerà progressivamente con l'aggiunta di ciascuna domanda risultata formalmente ammissibile e che abbia conseguito nella valutazione di merito un punteggio di almeno 60 punti su 100, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

4. Il punteggio sarà attribuito a ciascuna domanda ammissibile sulla base dei seguenti ambiti e criteri di valutazione:

##### 1. QUALITÀ DEL BENE E URGENZA DELL'INTERVENTO (FINO A 20 PUNTI)

Criterion	Indicator	Punteggio
a) Interesse e rilevanza dell'immobile sotto il profilo storico, architettonico, paesaggistico, sociale	Bene non dichiarato di interesse culturale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004	0
	Bene dichiarato di interesse culturale ai	10



	sensi del D.lgs. n. 42/2004	
b) Urgenza dell'intervento in relazione allo stato di conservazione, alle condizioni di sicurezza e all'importanza dell'immobile	Bassa urgenza	0
	Media Urgenza	5
	Alta urgenza	10

## 2. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO (FINO A 25 PUNTI)

Criterio	Indicatore	Punteggio
a) Aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 o di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del medesimo D.lgs.);	NO	0
	SI'	7
b) Paesaggi soggetti a riconoscimento UNESCO, FAO GIAHS	NO	0
	SI'	7
c) Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette	NO	0
	SI'	7
d) Progetti che ricadono in aree ove è possibile valorizzare le integrazioni e sinergie con altre proposte candidate al PNRR quali il Piano nazionale borghi, l'intervento "Percorsi nella Storia" inserito nel Piano complementare al PNRR e altri piani/progetti a carattere territoriale sostenuti dalla programmazione nazionale (MiC), in particolare quelli che riguardano gli itinerari turistico culturali e i cammini religiosi	NO	0
	SI'	4

## 3. QUALITÀ DEL PROGETTO (FINO A 45 PUNTI)

Criterio	Indicatore	Punteggio
a) Qualità e innovatività del progetto di restauro/conservazione intesa come capacità del progetto di produrre effetti sugli obiettivi di	mancanza di coerenza delle azioni proposte rispetto agli obiettivi rappresentati	0
	coerenza delle azioni proposte rispetto agli obiettivi rappresentati	6



conservazione dei valori paesaggistici	Assenza di soluzioni innovative per il recupero del bene e la sua fruizione	0
	Presenza di soluzioni innovative per il recupero del bene e la sua fruizione	6
b) Sostenibilità ambientale dell'intervento in termini realizzazione di impianti finalizzati alla riduzione del consumo idrico ed energetico; utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili, riduzione della produzione di rifiuti,	mancanza di previsione di soluzioni per la riduzione del consumo idrico ed energetico	0
	previsione di soluzioni per la riduzione del consumo idrico ed energetico	5
	mancanza di previsione di utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili	0
	previsione di utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili	5
	mancanza di previsione di riduzione della produzione di rifiuti	0
	Previsione di riduzione della produzione di rifiuti	5
c) Capacità del progetto di attivare processi di miglioramento dell'accessibilità e della fruizione culturale-turistica anche attraverso l'integrazione con reti, itinerari, sistemi culturali e altre iniziative di valorizzazione territoriale; di incrementare la dotazione di servizi culturali, sociali, ricreativi, ecc. al territorio; progetti volti alla promozione ed alla sensibilizzazione culturale e ambientale, progetti che promuovono la riqualificazione del paesaggio come strumento per il contrasto al degrado sociale e all'illegalità	mancanza di proposte per la fruizione culturale-turistica	0
	presenza di proposte per la fruizione culturale-turistica	7
	mancanza di proposte per la riqualificazione del paesaggio come strumento per il contrasto al degrado sociale e all'illegalità	0
	presenza di proposte per la riqualificazione del paesaggio come strumento per il contrasto al degrado sociale e all'illegalità	7
d) Proposta facente parte di un "progetto d'ambito" di cui all'art. 1 comma 9	progetto singolo o progetto d'ambito con un numero di interventi non superiore a 3	0
	progetto d'ambito con un numero di interventi superiore a 3	4

#### 4. CRONOPROGRAMMA E LIVELLO DI PROGETTUALE (FINO A 10 PUNTI)

Livello di progettazione e stato delle autorizzazioni	Relazione descrittiva dell'intervento	0
	Progetto firmato da un tecnico abilitato	4
	Progetto con tutti i pareri di legge acquisiti	10

5. L'elenco delle domande ammesse a finanziamento dalla Regione, con i punteggi di merito e gli importi dei contributi finanziari concessi, sarà approvato con apposito atto dirigenziale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e da questa trasmesso al Ministero della Cultura entro il termine del 31 maggio 2022.

6. La pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento nei termini di cui al precedente capoverso varrà quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.

#### **Art. 11**

##### **Obblighi del Soggetto beneficiario**

1. I soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti ad osservare in tutte le fasi di attuazione, gli impegni e gli obblighi indicati nel presente articolo, nelle dichiarazioni di cui all'articolo 4, nonché quelli assunti con la sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 4 punto 10, lett. i).

#### **Art. 12**

##### **Modalità di attuazione degli interventi**

1. Tutti gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere attuati nel rispetto delle modalità indicate nelle relative proposte positivamente valutate ai sensi del precedente articolo 10.
2. I Soggetti beneficiari, per ogni intervento ammesso al finanziamento, provvedono ad avviare le attività indicate dettagliatamente nel progetto a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 4 punto 10, lett. i) e, comunque, ad avviare l'intervento nei termini di cui all'art. 4 punto 10, lett. b).

#### **Art. 13**

##### **Modalità di erogazione della sovvenzione/ contributo e rendicontazione delle spese**

1. I contributi concessi sono erogati a seguito dell'approvazione della documentazione presentata a titolo di rendiconto del contributo, previa trasmissione al Servizio, del progetto dell'intervento che beneficia del contributo concesso ai sensi del presente Avviso autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato.
2. In alternativa al sistema di cui al comma 1 il finanziamento concesso può essere corrisposto anticipatamente per un importo non superiore al 10% del contributo concesso, su domanda del beneficiario e subordinatamente alla prestazione di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni per un importo almeno equivalente alla parte di anticipazione richiesta. Detta fidejussione deve prevedere il versamento a prima richiesta e la deroga all'obbligo di preventiva escussione del debitore principale.
3. Ai fini della rendicontazione della spesa i beneficiari presentano idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi per cui sono concessi i contributi di cui al presente Avviso, nonché una dichiarazione che attesti che per la realizzazione degli interventi rendicontati non sono state ottenute altre sovvenzioni pubbliche o private ovvero che attesti l'entità e la provenienza delle altre sovvenzioni ottenute per la realizzazione degli interventi medesimi e l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'ufficio competente.



4. La modulistica per la rendicontazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando appositi modelli approvati con decreto del Direttore del Servizio, resi disponibili sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al patrimonio culturale.
5. La documentazione giustificativa della spesa è costituita da fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante il suo avvenuto pagamento da parte del beneficiario; ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.
6. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è assistita, anche solo parzialmente, dal contributo concesso ai sensi del presente Avviso.
7. Nel caso di emissione di fatture elettroniche, al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 7/2000, nella causale di pagamento delle fatture medesime deve essere indicato il CUP nonché che le spese sono assistite, anche solo parzialmente, dal contributo concesso ai sensi del presente Avviso.
8. La modulistica utilizzata per la rendicontazione nonché la dichiarazione di cui al comma 1 sono firmate dal beneficiario o dal legale rappresentante del beneficiario.
9. Il beneficiario è tenuto a rendicontare, a pena di rideterminazione del contributo, un importo non inferiore al contributo concesso.

#### **Art. 14** **Modifiche dell'Avviso**

1. Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso saranno pubblicate tempestivamente sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al patrimonio culturale.

#### **Art. 15** **Modifiche / variazioni del progetto**

1. Il Soggetto beneficiario, il cui intervento è stato ammesso a finanziamento, non può apportare modifiche al progetto salvo quanto di seguito esposto.
2. Nel caso in cui intenda apportare modifiche al progetto, il Soggetto beneficiario deve presentare formale richiesta alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione descrittiva dell'intervento variato.
3. Solo a seguito della ricezione della domanda di modifica, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia valuterà l'approvazione della modifica verificandone l'ammissibilità/legittimità a termini della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:
  - la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato e deve garantire il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei lavori, ovvero 31 dicembre 2025;
  - le previsioni inerenti ai *target* e ai *milestone* non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica;
  - in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all'intervento;
  - l'intervento interessato dalla modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento.
4. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
5. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica verrà comunicata entro 20 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente punto 4, dalla ricezione della documentazione integrativa.

#### **Art. 16** **Sanzioni (Revoca del contributo e sospensione)**

1. Il finanziamento concesso potrà essere ridotto in conseguenza della mancata rendicontazione delle spese o dell'inammissibilità delle spese rendicontate, ancorché sostenute (revoca parziale).

2. Potrà essere disposta la revoca integrale del finanziamento assegnato nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti, nonché nel caso di violazione e/o inadempienza agli obblighi di cui al presente Avviso, ivi incluso il mancato rispetto di quanto richiamato all'art. 3 punti 4 e 5 o assunti con l'atto di cui al precedente articolo 4, punto 10, lett. i).
3. In particolare, si potrà procedere alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:
  - a. irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi;
  - b. mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti dall'investimento. In caso di violazione dei principi generali di DNSH, nonché dei principi trasversali del PNRR, potrà essere disposta la sospensione o la revoca del finanziamento.
4. Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 15, le modifiche progettuali non tempestivamente comunicate all'Amministrazione, o non approvate da quest'ultima, comportano la decurtazione dei costi ammissibili collegati alle attività modificate e, nei casi più gravi, la revoca integrale del finanziamento concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.
5. Il Soggetto beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.
6. Nel caso di revoca parziale o integrale, il Soggetto beneficiario è tenuto a restituire le somme già erogate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in suo favore.
7. Le risorse residue a seguito dei casi di revoca indicati saranno riallocate secondo la graduatoria di cui all'art. 9 del presente Avviso, al fine di assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della Misura e fatto salvo il rispetto dei termini previsti per la conclusione degli interventi, fissata al 31 dicembre 2025.

#### **Art. 17**

##### **Stabilità dei progetti/interventi**

1. L'intervento ammesso a finanziamento, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali:
  - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
  - b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura;
2. La violazione del presente articolo legittimerà la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a recuperare il finanziamento erogato in misura proporzionale al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

#### **Art. 18**

##### **Responsabile dell'Avviso**

1. Il Responsabile unico del procedimento è il direttore del Servizio beni culturali e affari giuridici.
2. Le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso devono essere inoltrate al seguente indirizzo PEO: [beniculturali@regione.fvg.it](mailto:beniculturali@regione.fvg.it). Alle domande pervenute non si procederà per risposta singola ma solo mediante la pubblicazione di "FAQ" sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al patrimonio culturale.

#### **Art. 19**

##### **Tutela della privacy**

1. Il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della presente procedura è effettuato in osservanza della normativa vigente in materia di riservatezza, d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i.
2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente procedura secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

#### **Art. 20**

##### **Controversie e foro competente**



1. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

**Art. 21**

**Disposizioni finali e rinvio**

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, <https://www.regione.fvg.it> nella sezione dedicata al patrimonio culturale, e del Ministero della Cultura, <https://beniculturali.it> nonché sul sito <https://italiadomani.gov.it/it>
2. La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito sopra indicato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
3. Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.